

CAPITOLATO D'ONERI E PRESTAZIONALE

OGGETTO: "POR FESR 2014/2020, ASSE 6, OBIETTIVO SPECIFICO 6.8, AZIONE 6.8.3 - D.G.R.425/2021 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA AD EXPO 2020 DUBAI - TERRITORIO, TURISMO, CULTURA, IMPRESE, RICERCA, INNOVAZIONE - PROGRAMMAZIONE RISORSE. PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "TRASPORTO E SDOGANAMENTO DEI MATERIALI E DELLE OPERE DESTINATI ALL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DELLA REGIONE CAMPANIA PRESSO IL PADIGLIONE ITALIA ALL'EXPO DUBAI 2020" - C.U.P. I59J21016380006 - C.I.G. 8965801D08

1

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di "TRASPORTO E SDOGANAMENTO DEI MATERIALI E DELLE OPERE DESTINATI ALL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DELLA REGIONE CAMPANIA PRESSO IL PADIGLIONE ITALIA ALL'EXPO DUBAI 2020".

In particolare, l'appaltatore è obbligato ad effettuare le seguenti prestazioni:

- trasporto a mezzo cargo aereo dall'Italia a Dubai e rientro in Italia di n. 12 casse di legno di dimensioni di cm 200 x 100 x 158 h ed un peso indicativo di kg 100 cadauna; le casse contengono materiale espositivo (coralli, costumi, manichini, manufatti artigianali, supporti allestitivi, tessuti, immagini, etc.); le casse sono numerate e individuabili come provenienza e destinazione, hanno una scheda di accompagnamento con l'indicazione del contenuto ed all'interno l'elenco specifico dei pezzi imballati e del singolo valore assicurativo. Le casse verranno trasportate all'aeroporto internazionale di partenza dall'Italia da una ditta incaricata dall'Agenzia;
- trasporto delle n. 12 casse dall'hub internazionale di Dubai, all'immagazzinamento nei warehouse del Ministero degli Esteri a Dubai; movimentazione fino al Padiglione Italia, collocato all'interno dell'Expo 2020 NELLA NOTTE TRA IL 04 ED IL 05 DICEMBRE 2021;
- espletamento di tutte le operazioni doganali relative all'esportazione temporanea, compresa la richiesta tempestiva all'Agenzia della documentazione necessaria al corretto svolgimento delle pratiche import-export e al rispetto dei tempi indicati;
- apertura delle 12 casse nella notte tra il 4 ed il 5 dicembre 2021, assistenza per il prelievo all'interno di materiali allestitivi e manufatti da esporre, riposizionamento delle casse svuotate ed ogni altro accessorio di sicurezza per il trasporto presso il warehouse del Ministero degli Esteri; a tutte queste fasi sarà presente un referente dell'Agenzia che seguirà le predette operazioni e sottoscriverà i report di effettiva consegna della merce;
- nella notte tra IL GIORNO 11 ED IL GIORNO 12 DICEMBRE 2021 va effettuata la procedura inversa ovvero: prelievo delle 12 casse a conclusione delle fasi di disallestimento della mostra, alla presenza del referente dell'Agenzia che presiederà alle operazioni di reimballaggio; trasferimento delle casse presso il warehouse del Ministero degli Esteri o eventualmente, in caso di operatività del

h

volo nella data del 12 dicembre 2021 presso l'aeroporto internazionale di Dubai per il rientro in Italia.

LE CASSE DEVONO ESSERE ASSICURATE PER I RISCHI DI FURTO, DETERIORAMENTO, DANNEGGIAMENTO, INCENDIO, SMARRIMENTO, PER IL VALORE ASSICURATIVO COMPLESSIVO RISULTANTE DALLA SOMMATORIA DEI VALORI INDICATI NELL'ALLEGATO 1, CON UNA PRIMARIA SOCIETÀ ASSICURATIVA.

La durata della garanzia della polizza deve avere inizio dal momento in cui le n. 12 casse vengono consegnate dalla ditta *fine art*, incaricata dall'Agenzia, e trasportate a mezzo cargo aereo all'Expo 2020 di Dubai, presso la sede espositiva del Padiglione Italia. La polizza deve essere valida durante tutto il periodo di giacenza delle opere e dei manufatti artigianali e terminare con il rientro in Italia con la consegna presso l'*hub* alla ditta *fine art*.

ARTICOLO 2- ONERI INTERFERENTI CON L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per il servizio richiesto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza da parte dell'Agenzia.

ARTICOLO 3 - ALTRI OBBLIGHI INERENTI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'APPALTATORE, AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, SI OBBLIGA A:

- a) garantire l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, in stretto contatto con i competenti uffici dell'Agenzia, secondo i tempi e le esigenze da questa manifestati;
- b) effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso, secondo quanto precisato nel presente capitolato e nel contratto;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Agenzia;
- d) non creare conflitti d'interesse nello svolgimento delle attività da realizzare;
- e) apportare eventuali modifiche necessarie per il corretto espletamento del servizio richiesto senza che questo possa comportare alcuna maggiorazione dei costi.

L'appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione, per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività loro affidata.

ARTICOLO 4 - SICUREZZA

L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri relativi all'ottemperanza degli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.

L'appaltatore, in particolare, è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme antinfortunistiche vigenti ed a farle osservare al proprio personale che, in conformità alle vigenti

disposizioni di legge in materia doterà, tra le altre cose, di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.

ARTICOLO 5 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto di appalto, salvo eventi imprevisi e imprevedibili e cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore, al ricorrere dei quali lo stesso dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta.

L'esecuzione dell'appalto resterà in tal caso temporaneamente sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore o dell'evento temporaneo impreveduto e imprevedibile non imputabile all'appaltatore.

L'appaltatore non può, in alcun caso, sospendere l'esecuzione dell'appalto con propria decisione unilaterale nemmeno quando siano in atto controversie con l'Agenzia.

La sospensione unilaterale da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile.

Restano a carico dello stesso appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Potranno autorizzarsi sospensioni temporanee allorquando siano state concordate con l'appaltatore quelle variazioni del servizio ritenute opportune dall'Agenzia in relazione a particolari esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione delle attività.

ARTICOLO 6 - ONERI CONNESSI ALL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è determinato dall'appaltatore in sede di offerta ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea e non potendo il medesimo vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.

Nel corrispettivo contrattuale, pertanto, si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione dell'appalto, ivi compresi i costi per la polizza assicurativa, le spese relative all'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei prestatori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, in relazione all'oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 7 - MONITORAGGIO DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento provvederà al monitoraggio ed alla verifica dell'espletamento del servizio, in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni erogate, compresa l'attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 8 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla regolare esecuzione del servizio, secondo le prescrizioni contenute nella *lex specialis* di gara e nel contratto, ed all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

La liquidazione dell'importo contrattuale sarà effettuata solo a seguito della positiva verifica della regolare esecuzione delle attività effettuata dal RUP.

Ove la suindicata verifica risulti positiva, il pagamento avverrà entro il termine di giorni 60 (*sessanta*) dalla data di ricezione della fattura. Nel caso in cui la verifica effettuata dal RUP dia esito negativo, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- oggetto del servizio espletato;
- l'indicazione del C.I.G., del CUP e di eventuali diciture.

Resta espressamente inteso tra le parti che la liquidazione del corrispettivo in favore dell'appaltatore e la conseguente esigibilità dei pagamenti è subordinata all'effettivo trasferimento, da parte della Regione Campania, delle corrispondenti risorse in favore dell'Agenzia, con conseguente esonero di ogni responsabilità in capo a quest'ultima nell'ipotesi di ritardi e/o inadempimenti da parte della Regione Campania.

ARTICOLO 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *s.m.i.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

ARTICOLO 10 - INADEMPIMENTI E PENALI

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento del servizio prestato dall'aggiudicatario.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini per l'espletamento delle varie attività in cui si articola l'appalto, la corretta esecuzione di tutte le attività e l'elaborazione di tutti i documenti specificati nel presente disciplinare e nel capitolato.

In considerazione della perentorietà delle tempistiche e della rilevanza del servizio destinato all'allestimento della mostra della Regione Campania presso l'Expo di Dubai, la violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara e nel contratto comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera pari ad euro 2.000,00 (*duemila/00*) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il ritardo nell'attuazione del cronoprogramma, il mancato rispetto delle scadenze



fissate nel precedente articolo 1 “Descrizione del servizio oggetto di appalto”, l’interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate. Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall’Agenzia all’appaltatore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell’Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l’appaltatore dalla esecuzione dell’attività il cui inadempimento ha cagionato l’applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l’Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L’importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all’addebito.

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) del valore contrattuale.

Al raggiungimento della predetta percentuale, l’Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore.

ARTICOLO 11 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto in caso di inadempimento dell’appaltatore anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia per porre fine all’inadempimento.

L’Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all’appaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall’aggiudicatario dell’appalto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare e nel presente capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Agenzia;

- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'appaltatore nell'esecuzione del servizio;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di terzi di privativa industriale;
- i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente disciplinare e/o dal capitolato e/o dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.

6

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

La risoluzione fa sorgere in capo all'Agenzia il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che l'ente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA DI MANLEVA

L'appaltatore assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del servizio, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 13 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

ARTICOLO 14 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si rinvia alle disposizioni dello schema di contratto ed alle vigenti norme in materia di appalti nonché alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Napoli, lì quattro novembre 2021

Il Direttore Generale

Luigi Raia

